



COMUNE DI BOTRUGNO  
*Comune Capofila*  
*A.R.O. 7/LE*

ASSEMBLEA ARO 7/LE

Verbale n. 3

Seduta del 5.02.2026

**OGGETTO:** Situazione del contenzioso pendente con Ercav. Presa d'atto.

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000

Regolarità Tecnica				Regolarità Contabile			
Parere		Data		Parere		Data	
Il Responsabile del Servizio <b>Arch. Loredana Dimartino</b>				Il Responsabile di Ragioneria <b>Dott. Marcello Trevisan</b>			

L'anno **2026** addì **5** del mese di febbraio alle ore **16.00** nella sala delle adunanze Consiliari si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea dei Sindaci facenti parte dell'ARO 7/LE,

Comuni ARO 7	Abitanti	%	Sindaco	Assessore delegato	P/A
Andrano	4962	5.28		Rocco Surano	P
Botrugno	2851	3.03	Macculi Silvano		P
Castro	2473	2.63		Graziana Aprile	P
Cutrofiano	9182	9.77	Melissano Luigi		P
Diso	3073	3.27			A
Giuggianello	1249	1.33			A
Giurdignano	1928	2.05		Maria Cristina Accoto	P
Maglie	14819	15.77		Oronzo Palma Modoni	P
Minervino di Lecce	3729	3.97	Marte Antonio		P
Muro Leccese	5091	5.42		Giovanni Toma	P
Nociglia	2456	2.61	Vadrucci Vincenzo		P
Ortelle	2359	2.51		Luigi Urso	P
Otranto	5622	5.98	Francesco Bruni		P
Poggiardo	6119	6.51		Pappadà Antonella	P
Sanarica	1503	1.60	Sales Salvatore		P
San Cassiano	2105	2.24	Lazzari Oronzo		P
Santa Cesarea Terme	3032	3.23	Pasquale Bleve		P
Scorrano	6975	7.42			A
Spongano	3742	3.98	Rizzello Luigi		P
Supersano	4509	4.80			A
Surano	1698	1.81	Rizzo Francesco		P
Uggiano la Chiesa	4479	4.77		Vincenzo Sisinni	P
<b>TOTALE</b>	<b>93.956</b>		<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>	

Assume la presidenza Silvano Macculi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta assembleare.

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante del Comune di Botrugno Avv. Giovanna Vitali.

L'Assemblea apre la discussione, con l'introduzione del Presidente.

Dopo ampia discussione sulla necessità di tentare una conclusione dei contenziosi in essere con Ager ed Ercav, per cui sono tutti d'accordo e solo il Comune di Poggiardo si astiene, si vota per l'indirizzo espresso nella parte dispositiva del presente atto.

### L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Premesso che:

- Il meccanismo di determinazione della TARI comunale parte dalla approvazione dei Piani economico finanziari (PEF TARI), che comprendono una componente dei costi comunali e da una dei costi del gestore, che vengono proposti e trasmessi all'Agenzia regionale per la validazione;
- i Piani economico-finanziari hanno quindi rilievo sostanziale, perché stabiliscono le tariffe del servizio e dunque, di conseguenza, **impongono** ai Comuni il costo annuo della raccolta rifiuti e quindi la Tari a carico dei cittadini.
- con singole determinazioni di AGER Puglia, di “*validazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 ARERA -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 ex art. 8 delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023*” sono stati validati i PEF dei Comuni appartenenti all'ARO Le/7;
- in data 16.10.2024, sono istato acquisito al protocollo dei Comuni i ricorsi al Capo dello Stato proposto dalla società Ercav, gestore del servizio di trattamento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale, nei confronti di AGER Puglia, e dei singoli Enti, per l'annullamento delle determine con cui AGER Puglia ha validato l'aggiornamento dei Piani Economico Finanziari per il biennio 2024-2025, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale e, segnatamente, della Relazione di Validazione allegata alla determina e di tutti gli atti del procedimento;
- in data 11.12.2024 è stato notificato agli Enti atto di opposizione presentato da Ager Puglia, a mezzo del proprio legale, con contestuale istanza di trasposizione e decisione in sede giurisdizionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 DPR 1199/1971;
- in data 04.02.2025 è stato altresì notificato atto di costituzione della predetta Ercav srl innanzi al Tar Bari;
- la predetta Ercav srl chiede la revisione delle determinazioni Ager Puglia citate, espressamente chiedendo, tra l'altro, che il TAR voglia:
  - *“accertare e dichiarare la sussistenza del diritto della società ricorrente a vedersi riconosciuta la copertura integrale dei costi effettivamente sostenuti dal Gestore, esposti nel PEF di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, trasmesso ad AGER Puglia il 18/3/2024, come valorizzati nel tool ARERA;*
  - *condannare AGER Puglia a rinnovare – all'occorrenza sulla scorta delle indicazioni ricevute nell'ambito e/o all'esito del presente giudizio □ l'esame del PEF e degli atti connessi; con cui si definiscono i corrispettivi del gestore, con la richiesta di un adeguamento del canone in aumento, a titolo di revisione contrattuale;*
- in tutta la Regione sono stati presentati oltre 160 ricorsi da parte dei gestori del servizio rifiuti, avverso le validazioni operate da Ager Puglia, facendo emergere apertamente lo scontro tra gestori della raccolta dei rifiuti e Ager;
- molti dei circa 160 ricorsi al Tar di Lecce e Bari, in parte sono già dichiarati inammissibili perché - secondo il giudice amministrativo - quelli dell'Agenzia regionale sono atti endoprocedimentali, assumendo valenza esterna solo l'atto di validazione dei PEF da parte di Arera.
- alla luce del predetto contenzioso esistente, Arera ha avviato un procedimento di “verifica della coerenza regolatoria” sulle predisposizioni tariffarie Pef 2024-2025, in ordine di presentazione dei ricorsi stessi, mettendo in discussione la catena decisionale del sistema rifiuti regionale;
- Non è la prima volta che il settore pugliese dei rifiuti si scontra con una decisione di Arera. Nel dicembre 2023 il Consiglio di Stato aveva infatti confermato l'annullamento della delibera con cui l'Autorità ha inventato il meccanismo degli «impianti minimi», quello in base a cui le

Regioni potevano «prenotare» la capacità degli impianti privati per supplire alle carenze del sistema pubblico di trattamento. Grazie a quella delibera, Ager aveva potuto fissare tariffe più basse di quelle di mercato per lo smaltimento dei rifiuti negli impianti privati (anche nelle discariche per i rifiuti speciali) ed ha poi dovuto fare marcia indietro, approvando un adeguamento delle tariffe degli anni 2022-2023 sulla base degli indici Istat, con un aumento dei costi, e dunque della Tari.

- Arera, nell'esaminare i PEF dei primi 63 Comuni i cui PEF sono stati oggetto di impugnativa giudiziale, richiama il quadro pugliese delle aree omogenee (39) pensate per un affidamento unitario, osservando come quel modello non risulti pienamente attuato e come continuino a pervenire predisposizioni tariffarie su base comunale. La parola che aleggia è "frammentazione": un sistema in cui la tariffa diventa il punto terminale di una filiera amministrativa disomogenea e dove, proprio per questo, è più facile che atti, contratti e contabilità non combacino.
- Con la delibera 591/2025/R/Rif del 30 dicembre 2025, l'[ARERA](#) stessa ha determinato, pronunciandosi sulla procedura di validazione dei PEF di altri ambiti pugliesi:
  1. *di concludere con esito negativo il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, con riferimento al periodo 2024-2025, da AGER con riferimento agli ambiti tariffari di cui all'Allegato A al presente provvedimento;*
  2. *per gli ambiti tariffari di cui all'Allegato A [...], di escludere incrementi dei corrispettivi all'utenza finale per le annualità 2024 e 2025, in coerenza con quanto già previsto dal punto 6 della deliberazione 409/2025/R/RIF;*
  3. *con riferimento ai medesimi ambiti tariffari, di disporre che l'eventuale differenza tra le tariffe fino ad oggi applicate per il periodo considerato e le tariffe determinate dall'Autorità con il presente provvedimento, sia recuperata (a vantaggio dell'utenza) a valere sulla prima approvazione tariffaria utile, nell'ambito dei pertinenti conguagli; bocciato i Piani Economici Finanziari (PEF) proposti dall'[AGER Puglia](#) per 63 comuni, definendo illegittime le tariffe Tari 2024-2025 per carenze documentali. L'autorità ha escluso incrementi per gli utenti finali, creando un potenziale caos nei bilanci comunali.*
- Il cuore della delibera, però, è tecnico e insieme giuridico: Arera contesta la logica con cui Ager avrebbe ricostruito l'equilibrio economico-finanziario in una parte importante degli ambiti. Il testo ricostruisce tre modalità: nella più frequente, per decine di ambiti, l'equilibrio sarebbe stato ancorato al corrispettivo contrattuale 2022 aggiornato con indici e correttivi, con detrazioni applicate "fino a concorrenza" dell'importo; in altri due casi si sarebbe preso a riferimento il corrispettivo da gara per via di un avvicendamento; in altri ancora si sarebbe applicato un parametro di crescita alle entrate tariffarie di un Pef 2022 in ragione di un disallineamento tra canone contrattuale e corrispettivo regolatorio del biennio precedente.
- Formalmente è la chiusura – con esito negativo – di un procedimento di "verifica della coerenza regolatoria" sulle predisposizioni tariffarie Pef 2024-2025 per 63 ambiti pugliesi. Sostanzialmente è un atto che mette in discussione la catena decisionale del sistema rifiuti regionale: chi valida, chi approva, chi paga.
- La bocciatura riguarda i Pef di 63 Comuni medio-piccoli da Alessano a Zollino, passando per Altamura, Canosa, Fasano, Manduria, Palo del Colle, Taurisano, Tricase e Veglie. Ma secondo fonti di settore a conoscenza della problematica è ipotizzabile che identica fine facciano anche tutti gli altri Pef, perché Ager per la determinazione delle tariffe ha usato un proprio «file Excel» che fornisce risultati diversi rispetto allo strumento informatico predisposto dall'Authority.
- La conseguenza di questa decisione è, con ogni probabilità, un caos amministrativo e giudiziario. Molti gestori hanno già impugnato la delibera Arera ed i Comuni interessati potrebbero fare ricorso alla giustizia amministrativa, anche solo per evitare di dover rideterminare (in aumento) la Tari relativa agli anni 2024 e 2025 (o meglio di applicare, come

dice la norma, quella del 2023). Anche Ager quasi certamente impugnerà la delibera Arera per difendere il proprio lavoro.

- E' plausibile che Arera mantenga analoga posizione anche sul procedimento di validazione dei PEF dei Comuni dell'Aro Le/7;
- Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno attivare tutte le iniziative necessarie per chiudere il contenzioso pendente innanzi al TAR Puglia tra Ercav ed Ager, per evitare le indiscutibili ricadute sui PEF, e dunque sui cittadini;

#### DELIBERA

1. Di prendere atto delle premesse della presente deliberazione, che qui si abbiano per trascritte;
2. Di fornire indirizzo al Presidente ed al RUP per l'attivazione di quanto necessario per la gestione della problematica.